

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica Il Regolamento (UE) 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale

Codice della proposta: COM(2022) 703 final

Codice interistituzionale: 2022/0409(CNS)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 904/2010, sui meccanismi di cooperazione amministrativa in materia di IVA si inserisce nell'ambito del pacchetto di norme sull'IVA digitale, pubblicato dalla Commissione l'8 dicembre 2022 nel quadro del piano d'azione per una fiscalità equa ed efficiente a sostegno della ripresa. Il pacchetto mira a modernizzare le modalità con le quali le transazioni intra-comunitarie che avvengono all'interno del mercato interno sono contabilizzate ai fini IVA, ciò al fine di utilizzare le nuove tecnologie nella lotta alle frodi IVA. Infatti, l'attuale modalità di raccolta dei dati aggregati attraverso i prospetti riepilogativi e di scambio dei dati attraverso il VIES è in uso fin dalla nascita del mercato interno, nel 1993 e non risulta più adeguata all'ammontare delle transazioni cross-border ed ai livelli di frode IVA attuali. Una valutazione sull'utilizzo del quadro giuridico esistente a livello unionale nell'ambito della cooperazione amministrativa, rappresentato dal regolamento 904, è stata condotta nel 2017. Gli Stati membri hanno nel complesso rappresentato una valutazione positiva dello strumento. Tuttavia, un cambiamento del quadro giuridico in parola è ritenuto necessario a seguito delle modifiche degli obblighi di reporting relativi alle transazioni cross-border nell'ambito della direttiva IVA. La nuova direttiva IVA sostituisce i prospetti riepilogativi con nuovi prospetti basati sull'ammontare delle transazioni. A complemento di questi cambiamenti, il nuovo regolamento fornisce le necessarie modalità di scambio dei nuovi dati raccolti tra gli Stati membri, elenca le infrastrutture tecnologiche richieste, detta le regole sulla protezione dei dati che governeranno tali scambi. Tutto questo a garantire che le nuove regole siano implementate facilmente e che contribuiscano all'obiettivo di ridurre le frodi IVA. L'introduzione del nuovo "

digital reporting" aumenta sensibilmente l'ammontare dei dati che gli Stati membri dovranno scambiare tra di loro e la frequenza di tali scambi. Pertanto, è stata introdotta nel nuovo regolamento, al capitolo V, un'apposita sezione (conservazione e scambio di specifiche informazioni attraverso un nuovo sistema elettronico chiamato VIES centrale). I dati raccolti e scambiati tramite il VIES centrale saranno limitati alle transazioni intra-comunitarie B2B (business verso business) e non riguarderanno le transazioni B2C (business verso consumer). Il principio di minimizzazione dei dati sarà applicato e pertanto i dati raccolti e scambiati riguarderanno esclusivamente un preciso set di informazioni contenute nelle singole fatture. Si tratta del set di informazioni richiesto per il monitoraggio della corretta applicazione dell'IVA e dell'efficacia della lotta alla frode, come specificato dalla modifica all'articolo 264 nella proposta di accompagnamento di direttiva che modifica la 2006/112. La protezione dei dati personali nel rispetto dei regolamenti UE 2016/679 e 2018/1725 rimane comunque una priorità. Allo stato attuale della proposta, i dati nel sistema VIES centrale saranno conservati per 5 anni, che è il minimo intervallo necessario per l'analisi da parte degli Stati membri, saranno protetti in base alle disposizioni di cui all'articolo 55 (1) del regolamento 904/2010, verranno usati per scopi circoscritti e definiti, principalmente per la corretta quantificazione dell'IVA, per il monitoraggio della corretta applicazione dell'IVA, e della lotta alla frode IVA, come disposto dall'articolo 1 del Regolamento 904/2010. In particolare, i dati verranno usati per condurre analisi del rischio volte ad identificare potenziali frodi allo stadio embrionale o per porre fine a schemi fraudolenti. L'accesso ai dati del VIES sarà limitato a personale autorizzato degli Stati membri ed il sistema sarà ospitato, mantenuto e gestito dalla Commissione. Un atto di implementazione stabilirà ruoli e responsabilità degli Stati membri e della Commissione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è rappresentata dall'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, è autorizzato ad adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta nella misura in cui tale armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico ed evitare le distorsioni di concorrenza.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. In particolare, gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri ed è la Commissione, che ha la responsabilità di garantire il buon funzionamento del mercato unico e di promuovere l'interesse generale dell'UE, a dover proporre azioni volte a risolvere le criticità

riscontrate. D'altra parte, i principali problemi riscontrati nello scambio di informazioni sono comuni a tutti gli Stati membri, per cui azioni a livello nazionale frammentate e non coordinate potrebbero non risultare efficienti rispetto agli obiettivi perseguiti. Nell'ambito della consultazione condotta sia con le amministrazioni nazionali che con gli stakeholder, è stata evidenziata la necessità di un controllo incrociato automatico dei dati raccolti (ad es. acquisizioni e vendite) e di un sistema centralizzato che faciliti l'attività di processazione dei dati nonché di analisi dei medesimi al fine di garantire un'uniforme interpretazione dei risultati di tali elaborazioni.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi dei trattati, tra cui il corretto funzionamento del mercato unico. La proposta è disegnata sul sistema esistente di cooperazione amministrativa in materia di IVA e aggiunge a questo gli elementi necessari a rafforzare il quadro già esistente. Tutte le misure proposte sono volte ad accompagnare i nuovi obblighi di reporting nel rispetto dei bisogni degli Stati membri. Le nuove misure, inoltre, non comporteranno costi addizionali significativi per gli operatori e per le amministrazioni, eccetto che per talune evoluzioni di tipo tecnico-informatico richieste alle amministrazioni per consentire l'operatività del VIES centrale.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Allo stato attuale, la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto volta a migliorare e semplificare alcuni adempimenti in capo agli operatori economici, garantendo una maggiore efficienza nella riscossione dell'imposta anche rispetto alle operazioni transfrontaliere. Tale semplificazione si rende opportuna in funzione del mutato contesto economico.

Si propone di modificare il Regolamento (UE) 904/2010, sui meccanismi di cooperazione amministrativa in materia di IVA in coerenza con le modifiche proposte alla direttiva IVA dalla contestuale proposta COM (2022) 701.

La proposta si compone di 4 articoli applicabili nella medesima successione temporale prevista dalla proposta di modifica della direttiva IVA più un articolo con cd. clausola di spedizione.

L'articolo 1 (di cui è prevista l'applicabilità dal 1° gennaio 2025) prevede modifiche riguardanti l'allargamento del regime OSS a nuove fattispecie e l'introduzione di un nuovo capo in relazione allo scambio di informazioni sulle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 242-bis della direttiva IVA

L'articolo 2 (con effetto previsto dal 1° gennaio 2026) modifica le disposizioni relative allo scambio di informazioni con riguardo agli elenchi riepilogativi.

L'articolo 3 (con effetto previsto dal 1° gennaio 2028) introduce in particolare una nuova sezione contenente le disposizioni relative al nuovo VIES centrale di cui è prevista l'elaborazione, mantenimento, custodia e gestione a carico della Commissione Europea mentre gli Stati membri dovranno provvedere a raccogliere e trasmettere le informazioni di rispettiva competenza ai fini del continuo aggiornamento delle informazioni disponibili. Il sistema svolgerà funzioni di analisi

del rischio e l'accesso ad esso sarà limitato a funzionari e sistemi nazionali (accesso automatizzato) rigorosamente individuati.

L'articolo 4 (con effetto previsto dal 1° gennaio 2030) prevede le modifiche necessarie ai fini della conclusione del periodo transitorio di coesistenza del nuovo VIES centrale con i sistemi precedenti che andranno a cessare

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, in quanto rappresentano, come già evidenziato, un alleggerimento degli oneri per le imprese e dunque una spinta verso una maggiore concorrenzialità del sistema economico del Paese. Attraverso il nuovo sistema centralizzato VIES ed il controllo incrociato di dati sulle transazioni provenienti da diverse fonti sarà possibile l'individuazione più tempestiva delle frodi IVA. Il nuovo sistema elettronico centrale per le informazioni sull'IVA consentirà agli Stati membri di trasmettere le informazioni sull'IVA che conservano a livello nazionale e sarà in grado di aggregare le informazioni per soggetto passivo relative alle operazioni transfrontaliere tra imprese (B2B) trasmesse dagli Stati membri. Tale sistema permetterà inoltre di eseguire controlli incrociati tra le cessioni e le prestazioni intracomunitarie dichiarate e i dati trasmessi in relazione agli acquisti intracomunitari. Esso consentirà altresì di trattare le informazioni trasmesse dagli Stati membri unitamente ad altre informazioni sull'IVA scambiate a norma del regolamento (UE) n. 904/2010, come i dati doganali o i dati relativi ai pagamenti, e di conservare tali informazioni per il periodo necessario alle autorità fiscali per eseguire i controlli in materia di IVA.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si ritiene opportuno un allungamento delle tempistiche di conservazione dei dati nel sistema VIES Centrale (attualmente fissato a 5 anni) per consentire alle amministrazioni fiscali di disporre dei dati al fine dell'effettuazione degli accertamenti fiscali. Tale necessità è condivisa dalla maggioranza degli Stati membri e sembrerebbe essere condivisa anche dai Servizi della Commissione Europea.

Elementi che potrebbero condizionare l'andamento del negoziato potrebbero emergere dalla consultazione del Garante Dati Personali Europeo, il cui parere è atteso entro fine marzo.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'articolo 24 terdecies, con riguardo ai costi di gestione del nuovo VIES centrale, prevede che i costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del VIES centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il VIES centrale e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 undecies.

Ciascuno Stato membro sostiene i costi ed è responsabile di tutti gli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 *octies*, paragrafo 2, al fine di consentire lo scambio di informazioni tramite la rete CCN o qualsiasi altra rete sicura analoga.

Per poter procedere alla stima degli effetti finanziari occorre completare la necessaria interlocuzione con le associazioni di categoria coinvolte e attendere i futuri sviluppi negoziali della proposta. In ogni caso, essa comporterà costi di adeguamento dovuti all' implementazioni di

applicazioni tecnico informatiche necessarie allo scambio di informazioni in ambito IVA.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta è idonea a comportare effetti positivi in termini di semplificazione degli oneri per le imprese e innovazione nell'ambito dell'ordinamento interno. Nel lungo periodo, il nuovo sistema Vies centrale è idoneo a produrre effetti positivi in termini di gettito.

La modifica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui alla proposta di direttiva 701/2022) comporta, modifiche ed implementazioni del sistema di scambio di informazioni sull'IVA, VIES (VAT Information Exchange System). Tale sistema attualmente contiene l'archivio dei dati degli operatori che effettuano operazioni intra-UE.

A seguito dell'implementazione prevista dalla proposta di direttiva, il VIES raccoglierà i dati delle cessioni e delle prestazioni intracomunitarie, presenti nelle banche dati nazionali e sarà gestito a livello centralizzato dalla Commissione. La Commissione medesima svilupperà, manterrà e gestirà tecnicamente il VIES centrale, accedendo alle informazioni solo nella misura necessaria per la gestione e lo sviluppo del VIES centrale. Ogni Stato membro svilupperà, manterrà, ospiterà e gestirà tecnicamente un sistema nazionale per trasmettere automaticamente le informazioni al VIES centrale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la norma si incardina sul sistema vigente, pur prevedendosi modifiche operative.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Per le ragioni sopra esposte, la proposta avrà un impatto positivo sugli operatori economici, contribuendo a creare un sistema fiscale più semplice ed equo.

Altro

Altre amministrazioni interessate: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza. Si precisa che la proposta nella sua versione attuale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le altre parti interessate.

Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

- Codice della proposta: COM(2022) 701 final

- Codice interistituzionale: 2022/0407(CNS)

- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Modifiche con effetto a decorrere dal 1° luglio 2024		
Articolo 1 (4) Modifica l'articolo 17-bis della direttiva 2006/112/CE in materia di call of stock della direttiva 2006/112/CE in materia di call of stock	Art.38-ter DL n. 331 del 1993, convertito dalla l. n. 427 del 1993	Dal 1º luglio 2024 sono superate le norme in materia cdi call of stock (intervento di semplificazione)
Articolo 1 (5)		Modifica formale del titolo del Capo 3-bis del Titolo V

Articolo 1 (6)	Art. 41, comma 1, lett. b)	La modifica chiarisce le condizioni in
modifica l'articolo 59-quater della direttiva 2006/112/CE	Art. 7-octies, comma 3 DPR n. 633 del 1972	cui le vendite a distanza e i servizi di Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e elettronici sono tassati nello Stato del cedente o prestatore.
Articolo 1 (7)	Art. 6	La norma precisa che le deroghe
Modifica dell'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE	DPR n. 633 del 1972;	consentite agli Stati nel determinare il momento di esigibilità dell'imposta non si applicano ai soggetti che adottano i regimi speciali OSS e IOSS.
Articolo 1 (8)	DL n. 83 del 2012, art. 33-bis	Norma di coordinamento a seguito della modifica dell'art. 66.
Modifica articolo 167-bis della direttiva 2006/112/CE (detrazione nel regime dell'IVA per cassa)		
	Art. 1 decreto legislativo n. 127	Si introduce la nozione di fattura
Articolo 1 (9)	del 2015	elettronica strutturata.
Modifica articolo 217 della direttiva 2006/112/CE (definizione di fattura elettronica)	art. 21 del d. P.R. n. 633 del 1972	
Articolo 1 (10)	Art. 1 decreto legislativo n. 127	introduce la possibilità per gli Stati di
Modifica articolo 218 della	del 2015	imporre l'obbligo di fattura
direttiva 2006/112/CE (fattura elettronica)	art. 21 del d. P.R. n. 633 del 1972	elettronica senza necessità di chiedere deroghe
	articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022	
Articolo 1 (11)		Norma coordinamento a seguito della modifica dell'art. 66 della direttiva IVA soppressi
Modifica articolo 226, paragrafo 7-bis		2.1614
Articolo 1 (12) Soppressione articolo 232 della direttiva 2006/112/CE	art. 21 del d. P.R. n. 633 del 1972	Viene meno la necessità di un accordo con il destinatario per l'emissione della fattura elettronica
Articolo 1 (13)		Viene meno l'obbligo della Commissione di presentare una

Soppressione articolo 237della direttiva 2006/112/CE		relazione sull'impatto delle norme di fatturazione elettronica
Articolo 1 (14) modifica articolo 359 della direttiva 2006/112/CE	Art. 74-quinquies DPR n. 633 del 1972	Si elimina il requisito della residenza per la persona non soggetto passivo destinataria dei servizi forniti da prestatori extra-UE che si avvalgono del regime speciale OSS
Articolo 1 (15) Modifica articolo 369 undecies, primo comma, della direttiva2006/112/CE	Art. 38-bis 3 DPR n. 633 dl 1972	Sono superate alcune restrizioni per concedere rimborsi ai soggetti extra UE che applicano il regime speciale OSS
Articolo 1 (16) Modifica articolo 369 quatervicies primo comma, della direttiva 2006/112/CE	Art. 38-bis 3 DPR n. 633 dl 1972	Sono superate alcune restrizioni per concedere rimborsi ai soggetti extra UE che applicano il regime speciale IOSS
Modifiche con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025		
Articolo 2 (17) Modifica articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE	Art. 37 dl n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995	La nozione di "vendite a distanza intracomunitarie di beni" è estesa anche ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte d'antiquariato e da collezione
Articolo 2 (18) Modifiche all'articolo 14- bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE	Art. 2-bis DPR n. 633 del 1972	Sono ampliate le ipotesi in cui una interfaccia elettronica è considerata rivenditore presunto
Articolo 2 (19) Inserisce articolo 28-bis della direttiva 2006/112/CE	Nuova norma da inserire Inserimento nel DPR n. 633 del 1972	Le interfacce elettroniche sono considerate fornitori presunti per alcuni servizi di locazione a breve termine e di trasporto passeggeri
Articolo 2 (20) Soppresso articolo 35 della direttiva 2006/112/CE	Art. 37 dl n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995	La soppressione dell'articolo comporta che alle vendite con spedizione o trasporto di beni d'occasione si applicano i criteri di territorialità delle vendite a distanza
Articolo 2 (21) È inserito l'articolo 39-bis nella direttiva 2006/112/CE	Art. 37 dl n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995	Sono dettate le regole di territorialità delle vendite senza spedizione o trasporto di beni d'occasione

Articolo 2 (22) È inserito l'articolo 46-bis nella direttiva 2006/112/CE	Nuova norma da inserire Inserimento nel DPR n. 633 del 1972	E' stabilito che il luogo della prestazione di facilitazione resa dalla piattaforma considerata fornitore presunto è il luogo della prestazione sottostante
Articolo 2 (23) Inserimento del paragrafo 3 nell' articolo 135 della direttiva 2006/112/CE	Modifica articolo 10, n. 8 del DPR n. 633 del 1972 Valutare coordinamento con articolo 4 del dl n. 50 del 2017 in base al quale le locazioni brevi hanno durata non superiore a 30 giorni definisce	La locazione breve di durata non superiore a 45 giorni è equiparata alle prestazioni alberghiere per le quali è previsto che non si applica il regime di esenzione IVA
Articolo 2 (24) Sostituisce l'articolo 136-bis	Articolo 10, terzo comma, DPR n. 633 del 1972	Integrazione della norma che prevede il regime di esenzione per le cessioni effettuate alle piattaforme che sono considerate rivenditori presunti (coordinamento con la modifica dell'art. 14-bis)
Articolo 2 (25) Inserisce l'articolo 136-ter della direttiva 2006/112/CE	Articolo 10, terzo comma, DPR n. 633 del 1972	Si prevede il regime di esenzione per le prestazioni ricevute dalla piattaforma che si considera fornitore presunto delle stesse ai sensi del nuovo articolo 28-bis
Articolo 2 (26) È inserito il paragrafo 1.bis nell'articolo 143, concernente le esenzioni all'importazione	Norma da inserire nel titolo V del DPR n. 633 del 1972; Art. 74 –sexies 1 DPR n. 633 del 1972	Si prevede che la Commissione adotti un atto di esecuzione per evitare evasioni in particolare per le importazioni effettuate da soggetti che applicano il regime speciale delle vendite a distanza di beni importati
Articolo 2 (27) Inserimento articolo 172-bis	Art. 19 DPR n. 633 del 1972	Si riconosce che il diritto alla detrazione per le piattaforme che facilitano le locazioni a breve termine e i servizi di trasporto passeggeri non è limitato per effetto di tali operazioni
Articolo 2 (28) Modifica l'articolo 194	Art. 17 DPR n. 633 del 1972 Artt. 46 e 47 DL 331 del 1993, convertito dalla legge n. 27 del 1993	E' inserito il reverse-charge generalizzato per le operazioni effettuate da soggetti passivi non stabiliti con esclusione delle cessioni per le quali si applica il regime del margine (attualmente tale regime è facoltativo per gli Stati)

Articolo 2 (29) Modifiche articolo 222	Artt. 46 e 47 DL 331 del 1993, convertito dalla legge n. 27 del 1993	Norma di coordinamento per i termini di emissione della fattura in reverse –charge per acquisti intracomunitari
Articolo 2 (30) Modifiche all'articolo 242-bis	Art. 39 DPR n. 633 del 1972	Sono previsti obblighi di conservazione documentale per le piattaforme che facilitano locazioni a breve termine o servizi di trasporto passeggeri
Articolo 2 (31) Modifiche all'articolo 262, paragrafo 1, lett. c)		Norma di coordinamento a seguito delle modifiche dell'art. 194
Articolo 2 (32) Integrazione art. 306	Art. 74-ter DPR n. 633 del 1972	E' esclusa l'applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio per le piattaforme che facilitano le prestazioni di locazione a breve termine e di trasporto passeggeri
Articolo 2 (33)		Modifica formale del titolo del capo VI del titolo XII
Articolo 2 (34) Modifiche articolo 365 della direttiva 2006/112/CE	Art. 74-quinquies e art. 74- sexies DPR n. 633 del 1972	Si precisa che la dichiarazione IVA prevista nel regime speciale OSS deve riportare le operazioni per le quali il fatto generatore si è verificato nel periodo d'imposta
Articolo 2 (35)		Modifica formale del titolo della sezione III del capo VI del titolo XII
Articolo 2 (36) Modifica articolo 369-bis della direttiva 2006/112/CE	Art. 74-quinquies e art. 74- sexies DPR n. 633 del 1972	Le modifiche riguardano la definizione, ai fini del regime OSS, dello "Stato membro di consumo" per le cessioni di beni effettuate dalle piattaforme considerate fornitori presunti
Articolo 2 (37) Modifica articolo 369-ter della direttiva 2006/112/CE	Art. 74-quinquies e art. 74- sexies DPR n. 633 del 1972	Ampliamento del regime speciale OSS
Articolo 2 (38) Modifica articolo 369-ocites della direttiva 2006/112/CE	Art. 74-quinquies e art. 74- sexies DPR n. 633 del 1972	Modifiche della dichiarazione IVA del regime OSS a seguito dell'ampliamento del regime
Articolo 2 (39) Modifica articolo 369- quaterdecies della direttiva 2006/112/CE	art. 74- sexies 1 DPR n. 633 del 1972	Si prevede l'obbligatorietà del regime speciale IOSS per le piattaforme considerate fornitori presunti per le vendite a distanza di beni importati
Articolo 2 (40) Modifica articolo 369-septdecies della direttiva 2006/112/CE	art. 74- sexies 1 DPR n. 633 del 1972	Integrazioni delle informazioni richieste ai soggetti che si avvalgo del regime speciale IOSSin relazione

		I
		allo status di fornitore presunto
Anticolo 2 (41)	ant 74 applies 1 DDD is C22 dal	attribuito alle piattaforme si evidenzia che la decadenza dal
Articolo 2 (41)	art. 74- sexies 1 DPR n. 633 del	
Modifica articolo 369- novodecies	1972	regime speciale IOSS si verifica solo
della direttiva 2006/112/CE		nel caso in cui tale regime non è
		obbligatorio: Nei casi in cui il regime
		è obbligatorio si prevede che gli
		Stati, in caso di inosservanza,
		adottino misure adeguate alternative
		alla radiazione
Articolo 2 (42)	art. 74- sexies 1 DPR n. 633 del	Sono introdotte precisazioni in tema
Modifica articolo 369- unvicies	1972	di presentazione della dichiarazione
della direttiva 2006/112/CE		IVA del regime speciali per le vendite
		a distanza di beni importati da
		territori o da paesi terzi
Articolo 2 (43)	Inserimento di specifiche	Si inserisce un regime speciale per il
Inserimento degli articoli da 369	disposizioni nel DPR n. 633 del	trasferimento di beni propri in un
quinvicies-bis a 369 quinvicies	1972	altro Stato membro, al fine di
duodecies della direttiva		semplificare gli adempimenti dei
2006/112/CE		soggetti passivi
Modifiche con effetto a		
decorrere dal 1° gennaio 2026		
Articolo 3 (44)	Art. 38-ter e art. 50 DL 331 del	Soppressione dell'obbligo di tenuta
Sopprime paragrafo 3 art. 243	1993, convertito dalla legge n.	dei registri per il regime del Call of
della direttiva 2006/112/CE	427 del 1993	stock
della direttiva 2000/112/CL	427 dei 1993	Stock
Articolo 3 (45)	Art. 38-ter e art. 50 DL 331 del	Soppressione dell'obbligo di
Soppressione paragrafo 2 articolo	1993, convertito dalla legge n.	trasmettere informazioni relativi a
262 della direttiva 2006/112/CE	427 del 1993	beni spediti o trasportati in regime
		di Call of stock
Modifiche con effetto a		
decorrere dal 1° gennaio 2028		
Articolo 4 (46)	art. 50 DL 331 del 1993,	Sostituzione dell'obbligo di
Modifiche articolo 42, lett. b)	convertito dalla legge n. 427	presentare gli elenchi intrastat con
	del 1993	l'obbligo di trasmettere i dati sugli
		acquisti intracomunitari, richiesto ai
		fini della individuazione del luogo di
		effettuazione di tali acquisti
		intracomunitari
Articolo 4 (47)	art. 50 DL 331 del 1993,	Sostituzione dell'obbligo di
Modifica articolo 138, paragrafo	convertito dalla legge n. 427	presentare gli elenchi intrastat con
1-bis della direttiva 2006/112/CE	del 1993	l'obbligo di trasmettere i dati sulle
		operazioni intracomunitarie, previsto
		ai fini della esenzione delle cessioni
1		intracomunitarie.

Articolo 4 (48) Modifiche articolo 218 della direttiva 2006/112/CE	Art. 1 decreto legislativo n. 127 del 2015	Si prevede che le fatture siano emesse solo in formato elettronico strutturato secondo la norma europea sulla fattura elettronica, salva la possibilità per gli Stati di prevedere specifici esoneri per le operazioni interne. E' previsto, inoltre, che gli Stati non possono prevedere obblighi di preventiva autorizzazione o verifica.
Articolo 4 (49) Modifica dell'articolo 222 della direttiva 2006/112/CE	Art. 21 DPR n. 633 del 1972 Art. 46 del DL n. 331del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993	E' fissato in due giorni dal momento in cui si realizza il fatto generatore dell'imposta, il termine per emettere la fattura elettronica per le cessioni intracomunitarie e per i beni e i servizi soggetti a reverse-charge forniti da cedenti o prestatori non residenti.
Articolo 4 (50) Soppressione articolo 223 della direttiva 2006/112/CE	art. 21 del d. P.R. n. 633 del 1972	E' eliminata la possibilità di emettere fatture periodiche
Articolo 4 (51) Modifiche articolo 226 della direttiva 2006/112/CE	art. 21 del d. P.R. n. 633 del 1972	Sono integrati i dati che devono essere indicati nella fattura elettronica prevedendo che sia riportato anche il numero IBAN del conto bancario del fornitore
Articolo 4 (52)		Intervento formale: si prevede la modifica del capo VI del titolo XI
Articolo 4 (53)		Intervento formale : si prevede la modifica del titolo della Sezione I, del capi VI del titolo XI
Articolo 4 (54) Modifica all'art. 262 della direttiva 2006/112/CE	art. 50 DL 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993	È introdotto l'obbligo di comunicazione dei dati delle cessioni intracomunitarie, degli acquisti intracomunitari e delle prestazioni di servizi intra-UE.
Articolo 4 (55) Modifica l'articolo 263 della direttiva 2006/112/CE	art. 50 DL 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993	Si prevede che i dati relativi alle operazioni intra UE siano trasmessi per singola operazione entro due giorni lavorativi dall'emissione della fattura e non in forma aggregata.

	_	T
Articolo 4 (56) Modifica all'articolo 264 della direttiva 2006/112/CE	art. 50 DL 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993	Sono indicati gli elementi da trasmettere per le singole operazioni intracomunitarie per le quali è introdotto tale adempimento ai sensi dell'art. 263
Articolo 4 (57) Sostituzione dell'articolo 265 della direttiva 2006/112/CE	art. 50 DL 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993	sono indicati i dati che devono essere comunicati allo Stato membro che ha attribuito il numero di partita IVA per effettuare gli acquisti intra UE, in luogo degli elenchi riepilogativi INTRASTAT
Articolo 4 (58) Sopprime articolo 266	art. 50 Decreto legislativo n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993	Norma di coordinamento: viene meno la possibilità degli Stati di richiedere ulteriori informazioni negli elenchi riepilogativi
Articolo 4 (59) Sostituzione articolo 267	art. 50 Decreto legislativo n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993	Sostituzione dell'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi con l'obbligo di comunicazione digitale dei dati degli acquisti intracomunitari per i debitori di imposta in base a reverse charge
Articolo 4 (60) Sostituzione articolo 268	art. 50 Decreto legislativo n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993	Previsione, in luogo dell'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi per gli acquisti intracomunitari solo ove previsti dagli Stati, dell'obbligo di comunicazione digitale dei dati degli acquisti intracomunitari o delle operazioni assimilati
Articolo 4 (61) Soppressione degli articoli 269, 270 e 271	art. 50 Decreto legislativo n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993	norma di coordinamento: sopprime le norme relative agli elenchi riepilogativi in quanto sostituiti dall'obbligo di comunicazione digitale
Articolo 4 (62) Inserimento degli articoli 271-bis, 271-ter, 271-quater	Art. 1 decreto legislativo n. 127 del 2015	Prevede che gli Stati membri possano introdurre obblighi di comunicazione digitale per le operazioni interne, dei dati delle fatture elettroniche conformi allo standard europea
Articolo 4 (63) Sostituzione dell'articolo 273		Norma di coordinamento con la modifica relativa agli obblighi di rendicontazione digitale